

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 1787)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

(DONAT-CATTIN)

di concerto col Ministro dell' Interno

(RESTIVO)

col Ministro « ad interim » di Grazia e Giustizia

(COLOMBO)

col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(GIOLITTI)

col Ministro del Tesoro

(FERRARI-AGGRADI)

e col Ministro dei Trasporti e dell'Aviazione Civile

(VIGLIANESI)

NELLA SEDUTA DEL 6 LUGLIO 1971

**Norme in materia di previdenza per gli addetti
ai pubblici servizi di trasporto**

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge intende risolvere i numerosi problemi che si sono presentati nel periodo che va dal 1° gennaio 1961 a tutto il 1969 nel settore della previdenza autoferrotramviaria.

Tale periodo è caratterizzato dalla accentuata variabilità delle retribuzioni degli appartenenti al settore e dal rilevante dinamismo dei principali istituti dell'assicurazione generale obbligatoria ai quali la previdenza autoferrotramviaria deve fare riferimento per la fondamentale esigenza di garantire un trattamento pensionistico non inferiore a quello della citata assicurazione.

Con la legge 28 luglio 1961, n. 830, le pensioni autoferrotramviarie, liquidate in epoca remota, furono riferite alla situazione retributiva dell'anno 1954 e, da allora, esse hanno fruito soltanto degli scatti di scala mobile con decorrenza 1° gennaio 1963 e 1° gennaio 1965, ai sensi dei decreti del Presidente della Repubblica 8 maggio 1963, n. 1038, e 10 maggio 1965, n. 1173.

I miglioramenti concessi non hanno tuttavia impedito che si creassero rilevanti sperquazioni fra dette pensioni e quelle liquidate per gli stessi gradi, qualifiche ed anzianità, sulla base delle retribuzioni vigenti negli anni successivi, a motivo dei miglioramenti economici intervenuti a favore dei lavoratori per effetto dell'azione sindacale, in aggiunta alle variazioni retributive dovute al rialzo del costo della vita.

Numerosissime pressanti istanze di miglioramento di tali pensioni sono pervenute dagli interessati e dalle associazioni sindacali di categoria e vari disegni di legge hanno cercato di ovviare al problema senza tuttavia contenere valide proposte per far fronte ai relativi oneri.

Nel periodo compreso fra il 1961 ed il 1969 l'assicurazione generale obbligatoria ha innovato profondamente ai suoi istituti già disciplinati con la legge 4 aprile 1952, n. 218.

La legge che denota una effettiva tendenza ad una radicale trasformazione del sistema pensionistico generale è, però, la legge 21 luglio 1965, n. 903, la quale, nell'insieme delle deleghe concesse al Governo con l'articolo 39, già anticipa la ristrutturazione

dell'assicurazione generale su basi retributive.

La previdenza autoferrotramviaria ha adottato la misura dei minimi dell'assicurazione generale (art. 1, della legge 28 marzo 1968, n. 376), mentre la sostituzione, da parte dell'assicurazione generale, della pensione calcolata su contributi previsti da apposite tabelle in relazione a varie classi retributive, con la pensione collegata all'80 per cento della retribuzione media dell'ultimo triennio di attività lavorativa, non influisce sulle altre pensioni computate in relazione alla retribuzione percepita dall'agente nell'ultimo anno di servizio.

Il settore deve, tuttavia, recepire le nuove norme che l'assicurazione obbligatoria ha gradualmente adottato in conformità del citato articolo, riguardanti soprattutto le percentuali di riversibilità delle pensioni nonché l'inserimento fra gli aventi diritto dei genitori e dei collaterali (art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903).

La trattenuta ai pensionati che lavorano alle dipendenze di terzi era stata invece già recepita nella previdenza autoferrotramviaria per coloro i quali, avendo cessato il proprio rapporto di lavoro presso aziende di trasporto, avessero poi continuato a prestare attività dipendente presso terzi con assicurazione obbligatoria.

È noto infatti che, precedentemente alla legge 21 luglio 1965, n. 903, ai pensionati che continuassero a lavorare veniva operata una trattenuta pari al terzo della pensione. La trattenuta fu poi abrogata dalla citata legge n. 903 e l'abrogazione ebbe effetto, nel caso suspecificato, anche nella previdenza autoferrotramviaria.

Successivamente, con la legge 18 marzo 1968, n. 238, è stata ripristinata nuovamente l'incompatibilità fra pensione e retribuzione secondo i termini previsti dalla stessa legge e, del pari, essa si è riflessa nella previdenza della categoria.

Con l'entrata in vigore della legge 30 aprile 1969, n. 153, è divenuta improcrastinabile l'esigenza di introdurre nel trattamento pensionistico autoferrotramviario i criteri informativi della concessione delle pensioni indirette e di reversibilità e le nuove mi-

sure delle maggiorazioni per carichi familiari, definite, com'è noto, dalla citata legge n. 153, nell'importo degli assegni familiari previsti per i lavoratori dell'industria.

Fra i problemi specifici cui intende provvedere il disegno di legge vi è quello riguardante l'eliminazione delle cause, tuttora esistenti, che hanno determinato il debito contributivo delle aziende di pubblico trasporto superiore a 50 miliardi di lire.

L'omissione contributiva delle aziende, più che dipendere da un'effettiva mancanza di mezzi, consegue da un sistematico atteggiamento omissivo delle aziende stesse incoraggiato dall'inefficacia dei mezzi esecutivi a disposizione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

È stato necessario, quindi, di rivedere l'insieme delle norme, già vigenti in tema di adempimenti contributivi, per renderle rispondenti allo scopo.

La legge consta di sei capi. Il capo I, composto dagli articoli 1, 2 e 3, tratta della gestione del Fondo.

Con l'articolo 1 le attribuzioni del comitato di vigilanza sono state disciplinate nuovamente, aggiungendo quella di fare proposte sugli investimenti delle attività del Fondo in base ai criteri stabiliti dal consiglio di amministrazione dell'INPS.

L'articolo 2 definisce il trattamento di previdenza degli autoferrotramvieri sostitutivo dell'assicurazione obbligatoria.

L'articolo 3 innova profondamente nella struttura tecnico-finanziaria del Fondo degli autoferrotramvieri, con decorrenza 1° gennaio dell'anno di entrata in vigore della presente legge. Da tale data è soppresso il Fondo di integrazione istituito con l'articolo 1 del decreto legislativo 16 settembre 1947, n. 1038, e le sue attività e passività sono trasferite al Fondo di previdenza di cui all'articolo 8 del regio decreto-legge 19 ottobre 1923, n. 2311, che, dalla stessa data, abbandona il sistema di capitalizzazione per essere tecnicamente organizzato con il sistema a ripartizione.

Lo stesso articolo prevede la costituzione presso il Fondo di previdenza suindicato di

un fondo di riserva di ammontare massimo pari all'importo di una annualità delle pensioni a carico del Fondo, alimentato dal 5 per cento dei contributi previdenziali devoluti al Fondo medesimo. La riserva, in sede di prima costituzione, è costituita dagli accantonamenti già esistenti presso il Fondo di previdenza di cui all'articolo 8 del regio decreto-legge n. 2311 del 1923 per le pensioni da liquidare e per quelle già in godimento, nonchè dal fondo di riserva previsto dall'articolo 15 della legge 28 luglio 1961, n. 830, al netto del disavanzo patrimoniale e dell'onere relativo al miglioramento delle pensioni dalla data 1° ottobre 1970 a quella di entrata in vigore della legge.

I fondi disponibili della riserva possono essere investiti nelle forme, nei limiti e con le modalità previste per gli investimenti dei fondi dell'Istituto.

Il capo II, con il suo unico articolo 4, tratta degli iscritti obbligatoriamente al Fondo, ritenendo tali i dipendenti di ruolo, in servizio di prova o in pianta stabile delle aziende di trasporto private o pubbliche, nonchè il personale effettivo o adibito in modo continuativo a pubblici servizi di trasporto ed il personale dipendente da aziende esercenti attività direttamente collegate con i mezzi di pubblico trasporto.

Lo stesso articolo contiene, altresì, una elencazione tassativa delle categorie escluse dall'iscrizione al Fondo.

Il capo III, relativo alla contribuzione, comprende gli articoli dal 5 al 15.

L'articolo 5 definisce la retribuzione soggetta a contributo. Detto articolo ripete, in sostanza, le linee fondamentali già contenute nell'articolo 20 della legge 28 luglio 1961, n. 830, recependo, tuttavia, altri elementi retributivi che dal 1961 ad oggi si sono aggiunti a quelli già esistenti come elementi costitutivi della retribuzione (mensilità eccedenti la dodicesima previste da norme legislative o da accordi nazionali, valore in denaro dell'alloggio gratuito e dell'indennità sostitutiva dell'alloggio gratuito).

L'articolo 6 fissa, con decorrenza 1° luglio 1971, il contributo dovuto al Fondo nella aliquota complessiva del 23,70 per cento

della retribuzione di cui al precedente articolo 5.

Il contributo è posto per il 17,55 per cento a carico delle aziende e per il 6,15 per cento a carico degli agenti.

È noto che il contributo già in atto per la previdenza degli autoferrotramvieri fu fissato dal decreto presidenziale 9 agosto 1966, n. 977, nella misura del 19,20 per cento delle retribuzioni percepite dagli agenti, destinato per l'1 per cento al Fondo di previdenza e per il 18,20 per cento al Fondo di integrazione.

La citata aliquota era ripartita per il 14,55 per cento a carico delle aziende e per il 4,65 per cento a carico degli agenti.

In sede di incontri fra le associazioni sindacali della categoria per il rinnovo del contratto di lavoro, avutisi nel corso dei mesi di febbraio e marzo 1970, fu posta fra i temi di accordo anche la revisione delle norme di previdenza autoferrotramviaria e ne fu anche previsto il relativo onere per una aliquota del 2,50 per cento a carico delle aziende e per l'1,25 per cento a carico degli agenti, in rapporto alla massa retributiva lorda del personale autoferrotramviario e delle aziende municipalizzate, valutata a 322 miliardi di lire annue.

L'aliquota complessiva del 3,75 per cento a carico delle aziende e a carico dei lavoratori corrisponde all'incirca ad una aliquota del 4,50 per cento della massa retributiva imponibile ai fini della contribuzione dovuta al Fondo. La nuova aliquota contributiva del 23,70 per cento risulta dalla maggiorazione del 4,50 per cento dell'aliquota del 19,20 per cento già in atto. Il richiamo contributivo è stato giudicato sufficiente dai competenti uffici attuari dell'INPS a sopperire ai nuovi oneri del provvedimento, valutati a lire 9.000 milioni.

L'articolo 6 ripete, poi, per quanto concerne le variazioni successive del contributo, le norme ripartitive e procedurali già contenute nell'articolo 20 della legge 28 luglio 1961, n. 830.

L'articolo 7 trae origine dalle disposizioni contenute nell'articolo 3 del regolamento 30 settembre 1920, n. 1538, che già prevede

la continuazione del versamento del contributo al Fondo durante i periodi di sospensione dal servizio degli agenti, per malattia o infortunio, con trattamento economico a carico delle casse di soccorso e quando sia continuata la corresponsione della retribuzione anche in misura ridotta.

Lo stesso articolo 3 del citato regolamento prevede, inoltre, la computazione agli effetti di pensione dei periodi di assenza dal servizio senza retribuzione non coperti da contribuzione, quando la loro durata non ecceda il mese.

Difficoltà e carenze si sono riscontrate nell'applicazione di detta norma, sia per quanto riguarda la titolarità dell'onere contributivo relativo alle sussidiazioni economiche corrisposte dalle casse di soccorso, sia per quanto concerne i limiti della computazione pensionistica dei periodi di sospensione del servizio senza retribuzione, sia per la constatata impossibilità di applicare la norma in favore degli agenti dipendenti da aziende cui non si applicano le disposizioni dell'allegato A del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148.

Alle citate esigenze provvede l'articolo 7 che ha, altresì, conservato la facoltà della azienda e dell'agente di continuare a corrispondere integralmente il contributo nei termini e con le modalità previste per il personale in attività di servizio, semprechè gli stessi periodi di servizio non siano riconosciuti utili per le altre forme obbligatorie di previdenza.

L'articolo 8 dispone la responsabilità solidale per il pagamento delle somme dovute al Fondo nel caso di cessione e fusione di aziende.

L'articolo 9 concerne la rivalsa sulle sovvenzioni, sui sussidi integrativi di esercizio e sui contributi straordinari erogati dallo Stato e dalle Regioni, in caso di omesso versamento del contributo dovuto al Fondo.

L'articolo, nel condizionare il pagamento dei citati benefici all'avvenuto adempimento dell'obbligo contributivo verso il Fondo da parte delle aziende, prevede che l'Istituto invii al competente Ministero dei trasporti gli estratti conto e le diffide di pagamento unitamente all'elenco delle aziende morose.

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Sempre ai sensi dello stesso articolo è previsto per il Ministero dei trasporti il versamento d'ufficio delle somme dovute al Fondo per contributi pregressi ed accessori, trattenendo il relativo importo sulle sovvenzioni e sugli altri concorsi finanziari di cui all'articolo medesimo.

L'articolo 10 tratta degli elenchi annuali di contribuzione. Già con l'articolo 22 della legge 28 luglio 1961, n. 830, si faceva obbligo alle aziende di pubblicare nel periodo dal 1° al 15 aprile di ciascun anno, presso le rispettive direzioni di esercizio, l'elenco del personale iscritto al Fondo con l'indicazione, per ciascun agente, degli emolumenti soggetti a contributo, separatamente per i vari titoli di cui al detto articolo, nonchè le somme dovute per contributo e gli emolumenti esclusi dalla contribuzione.

Gli elenchi trasmessi all'Istituto, entro il 30 giugno dello stesso anno, devono essere integrati, in base all'articolo 10, con le tabelle degli elementi accessori vigenti presso l'azienda, da corrispondersi al dipendente personale.

In caso di omessa pubblicazione degli elenchi, l'Ispettorato del lavoro ordina tale pubblicazione per un periodo non inferiore a quindici giorni.

Le retribuzioni delle aziende che avessero ommesso l'invio dell'elenco all'INPS saranno desunte dalle retribuzioni previste dai contratti nazionali di lavoro.

L'articolo 11 prevede sanzioni civili in caso di ritardo nell'invio dell'elenco e nel caso di ritardata omessa pubblicazione dell'elenco stesso ovvero delle determinazioni dell'Istituto in materia di elementi pensionabili.

Gli articoli 12, 13 e 14 prevedono sanzioni per gli amministratori delle aziende pubbliche o private che non ottemperino al versamento dei contributi al Fondo, nè per la parte aziendale nè per quella trattenuta al personale dipendente, sulle retribuzioni corrisposte e le relative procedure per la loro applicazione. Dette norme sono state imposte dalla necessità di eliminare il sistematico atteggiamento omissivo assunto dalle aziende (in particolare del settore pubbli-

co) in tema di adempimenti contributivi a favore del Fondo.

È evidente la necessità di norme del genere, se si tiene conto che il debito contributivo aziendale ha superato la cifra di 50 miliardi di lire e che il Fondo, in difetto di liquidità, è continuamente costretto, per far fronte ai propri impegni, ad attingere alle gestioni attive dell'Istituto.

L'articolo 15 stabilisce che i contributi dovuti al Fondo si prescrivono nel termine di dieci anni dalla data in cui devono essere versati, nonchè l'automaticità delle prestazioni.

Il capo IV, concernente le prestazioni, comprende gli articoli dal 16 al 31.

L'articolo 16 prevede che la comunicazione alle aziende degli emolumenti pensionabili avvenga entro sei mesi dalla ricezione dell'elenco, con l'obbligo per l'azienda di darne comunicazione al personale entro un mese dalla ricezione.

Contro le decisioni dell'Istituto è previsto ricorso al comitato di vigilanza preposto alla gestione del Fondo, con le stesse modalità e termini di cui all'articolo 37 della legge 28 luglio 1961, n. 830.

L'articolo contiene la norma relativa alla decorrenza che è stabilita dall'anno successivo a quello di entrata in vigore della legge.

L'articolo 17, relativo alla retribuzione pensionabile, ripete in sostanza le norme già contenute nell'articolo 21 della legge 28 luglio 1961, n. 830, fatta eccezione per alcuni emendamenti concernenti il computo delle competenze accessorie ai fini di pensione e per la computazione delle variazioni retributive derivanti da promozioni, per quanto concerne la loro decorrenza.

Una deroga alle esclusioni previste dall'articolo, per quanto concerne le variazioni retributive dell'ultimo biennio di servizio, è prevista nei casi di pensioni indirette a superstiti di agenti deceduti in attività di servizio.

L'articolo 18 tratta degli accordi aziendali in materia retributiva da portarsi a conoscenza dell'Istituto entro un mese dalla data di approvazione o stipulazione e della loro efficacia ai fini previdenziali.

Gli articoli 19, 20 e 21, relativi al diritto e alla misura della pensione ai superstiti ed ai casi di esclusione dal diritto a pensione di reversibilità, ripetono interamente le norme vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria, contenute nelle leggi 21 luglio 1965, n. 903, e 30 aprile 1969, n. 153.

L'articolo 22 ripristina, su domanda, il diritto a pensione per i superstiti già esclusi dal beneficio per effetto di disposizioni successivamente abrogate.

L'articolo 23, per quanto concerne la maggiorazione delle pensioni dirette per il coniuge e i figli a carico, recepisce le norme contenute nell'articolo 46 della legge n. 153 citata, sostituendo alla maggiorazione già in atto per i figli a carico, pari ad un decimo dell'ammontare della pensione, la maggiorazione per il coniuge ed i figli nella misura degli assegni familiari corrisposti ai lavoratori dell'industria.

L'articolo 24 contiene la tabella dei coefficienti di rivalutazione delle pensioni riliquidate con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1965.

La rivalutazione, secondo la tabella contenuta nell'articolo, comporta un onere pari a 6.025 milioni, interamente coperto dal contributo previsto.

L'articolo 25 tratta della rivalutazione delle pensioni di reversibilità secondo i coefficienti di rivalutazione previsti in relazione all'anno di decorrenza della pensione.

Sia i miglioramenti delle pensioni dirette ed indirette, sia quelli delle pensioni di reversibilità assorbono, fino a concorrenza, gli eventuali assegni *ad personam* di cui godono i pensionati.

L'articolo 26 tratta della pensione supplementare per servizio militare di leva.

La misura di detta pensione — che spetta con la stessa decorrenza della pensione a carico del Fondo in caso di presentazione contemporanea o pressochè contemporanea della domanda (diversamente la decorrenza è fissata dal giorno della domanda) — è calcolata secondo le norme attualmente vigenti nell'assicurazione obbligatoria ed è posta a carico del Fondo.

L'articolo 27 riguarda la pensione supplementare per servizio militare di richiamo nell'ultima guerra.

La misura di detta pensione è determinata in maniera analoga a quella riguardante il servizio di leva.

Dalla data di entrata in vigore della disposizione cessa di applicarsi l'articolo 6 della legge 28 marzo 1968, n. 341.

La pensione supplementare è adeguabile per effetto della variazione del costo della vita.

L'articolo 28 prevede i soggetti che hanno titolo a conseguire i ratei di pensione non riscossi dal pensionato.

L'articolo 29 concerne il trattamento di previdenza dei pensionati che si rioccupino in attività dipendente.

L'articolo stabilisce, come in precedenza, la sospensione del trattamento di pensione, ove l'agente si rioccupi presso azienda di pubblico trasporto in concessione con obbligo di iscrizione al Fondo.

L'innovazione apportata dall'articolo concerne la determinazione della nuova retribuzione pensionabile da prendersi a base del calcolo della pensione, alla data di cessazione della rioccupazione. La retribuzione è costituita dalla media ponderata, rispetto ai vari periodi di contribuzione, delle retribuzioni pensionabili spettanti alle date terminali di ogni periodo di servizio, fermo restando il limite dei trentasei quaresimesi.

La ricostituzione della pensione, secondo quanto nuovamente disposto, è effettuata allorchè la rioccupazione abbia durata superiore a dodici mesi ed è esclusa quando sia già stata operata due volte. Nei confronti di coloro che si rioccupino alle dipendenze di terzi senza obbligo di iscrizione al Fondo, si applicano le norme sul divieto di cumulo fra retribuzione e pensione di cui all'articolo 20 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e le quote trattenute in attuazione della disposizione spettano al Fondo.

L'articolo 30 sostituisce, in tema di variazione delle pensioni per effetto della scala mobile, l'aliquota del 12 per cento già prevista dall'articolo 24 della legge 28 luglio 1961, n. 830, con l'aliquota del 2 per cento.

L'articolo 31 tratta della liquidazione della posizione assicurativa per coloro i quali cessino di prestare servizio senza aver conseguito diritto a pensione e non si avvalgano della facoltà di continuare volontaria-

mente l'iscrizione al Fondo. In tal caso viene costituita una posizione assicurativa nella assicurazione generale obbligatoria mediante versamento, per il periodo di servizio già prestato, dei contributi-base e di adeguamento calcolati secondo le modalità e le percentuali vigenti durante il periodo stesso.

Le nuove norme si applicano anche agli agenti che non abbiano avuto liquidata la loro posizione assicurativa in base alle disposizioni già in vigore.

Il capo V, concernente le norme speciali, va dall'articolo 32 all'articolo 38.

L'articolo 32 inserisce finalmente nella previdenza autoferrotramviaria il riscatto dei periodi di studio universitario e dei periodi di navigazione richiesti per l'acquisizione delle qualifiche professionali. Il riscatto di che trattasi deve essere richiesto per gli interi periodi considerati e l'onere va calcolato sulla retribuzione spettante alla data di presentazione della domanda, da presentarsi entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge ovvero dalla data di iscrizione al Fondo.

L'articolo 33 innova le disposizioni contenute nel nono e decimo comma dell'articolo 6 della legge 28 marzo 1968, n. 376, sostituendo un'aliquota percentuale, da calcolarsi sulla retribuzione contributiva, alla differenza fra le riserve matematiche delle prestazioni dovute dal Fondo e quelle relative alle prestazioni a carico dell'assicurazione obbligatoria afferenti il periodo da riscattare.

L'articolo, inoltre, precisa che non è consentito il riscatto dei periodi di lavoro che abbiano già dato luogo a liquidazione di altra pensione ovvero di periodi di lavoro prestato alle dipendenze di aziende non esercenti attività di pubblico trasporto o di periodi di lavoro prestato presso aziende esercenti attività promiscue, quando l'interessato non sia stato adibito a mansioni inerenti all'attività di pubblico trasporto.

L'articolo 34 esclude la prosecuzione volontaria della contribuzione al Fondo allorchè l'interessato risulti iscritto all'assicurazione generale obbligatoria ovvero ad altre forme sostitutive di essa nonchè quando l'interessato goda già di un trattamento pensionistico.

L'articolo 35, diversamente da quanto stabilito in precedenza dall'articolo 28, allegato A, del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, e dall'articolo 7 della legge 28 marzo 1968, n. 376, dispone che la rendita infortunistica sia corrisposta direttamente all'agente inabile dall'Istituto nazionale degli infortuni sul lavoro e che agli agenti già infortunati sia restituito il capitolo accumulato presso il Fondo mediante le somme depositate dall'INAIL, aumentato degli interessi maturati durante il periodo di deposito, al tasso annuo del 4,50 per cento.

L'articolo 36, nei casi di cumulo della pensione di invalidità o morte per causa di servizio con la rendita di infortunio, pone il limite massimo costituito dall'ultima retribuzione effettivamente percepita dall'iscritto all'atto dell'infortunio stesso e, per i superstiti, dalla stessa retribuzione ridotta nelle percentuali fissate dalla legge. Comunque la applicazione di tale limite è esclusa quando l'invalidità sia pari o superiore all'80 per cento e la pensione pari al minimo previsto dalla legge 28 marzo 1968, n. 376.

L'articolo 37 tratta dell'arrotondamento delle rate mensili della pensione e delle relative modalità di pagamento.

L'articolo 38 prevede la liquidazione in capitale in favore del Fondo delle pensioni a carico dell'assicurazione obbligatoria derivanti da contributi versati durante i periodi riscattati ai fini della previdenza autoferrotramviaria.

Il capo VI comprende gli articoli 39, 40 e 41.

L'articolo 39 concerne la riapertura del termine per la presentazione delle domande di computazione delle indennità di mensa ai fini pensionistici. Tutto ciò è stato determinato dalla necessità di andare incontro a coloro i quali non abbiano presentato la domanda nel termine previsto dall'articolo 5 della legge 28 marzo 1968, n. 376.

Con l'articolo 40 si prevede la partecipazione del rappresentante del Ministero dell'Interno in seno al comitato di vigilanza del Fondo.

L'articolo 41 concerne l'entrata in vigore della legge e l'abrogazione delle disposizioni modificate e di quelle contrastanti.

DISEGNO DI LEGGE

—

CAPO I**GESTIONE DEL FONDO****Art. 1.**

(Attribuzioni del comitato di vigilanza).

Ferme restando le attribuzioni del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, spetta al comitato di vigilanza:

1) decidere sui ricorsi riguardanti i contributi e le prestazioni, fermo restando il disposto di cui agli articoli 29 dell'allegato A al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, e 13 della legge 28 luglio 1961, n. 830, nonché sui ricorsi di cui all'articolo 16, terzo comma, della presente legge;

2) fare proposte sulle questioni generali relative alla determinazione dei contributi ed alla riscossione di essi;

3) esaminare i bilanci preventivi del Fondo ed esprimere pareri sui rendiconti del Fondo stesso;

4) dare pareri sulle questioni che comunque possano sorgere nell'applicazione delle norme sulla previdenza speciale per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto;

5) fare proposte sull'impiego delle somme eccedenti la normale liquidità della gestione, nei limiti del piano degli impieghi deliberato dal consiglio di amministrazione a norma dell'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

Art. 2.

(Natura del trattamento di previdenza).

Il trattamento di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto è sostitutivo dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i super-

stiti, di cui al regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 3.

(Sistema tecnico-finanziario).

A decorrere dal 1° gennaio dell'anno di entrata in vigore della presente legge, il Fondo di integrazione, istituito con decreto legislativo 16 settembre 1947, n. 1083, è soppresso. Dalla stessa data sono trasferite al Fondo di previdenza, di cui all'articolo 8 del regio decreto-legge 19 ottobre 1923, n. 2311, tutte le attività e le passività del Fondo di integrazione, negli importi risultanti al 31 dicembre dell'anno precedente.

A decorrere dalla stessa data, la gestione del Fondo di previdenza, di cui all'articolo 8 del regio decreto-legge 19 ottobre 1923, numero 2311, è tecnicamente organizzata con il sistema della ripartizione.

A decorrere dalla stessa data, è istituita una speciale riserva il cui ammontare, in sede di prima costituzione, è pari al patrimonio del Fondo di previdenza e del Fondo di integrazione risultante al 31 dicembre dell'anno precedente quello di entrata in vigore della presente legge, al netto della consistenza del Fondo indennità infortuni e dei capitali di copertura delle rendite dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, valutati con riferimento alla medesima data.

Da tale riserva sarà detratto l'ammontare degli oneri derivanti dalle rivalutazioni delle pensioni di cui ai successivi articoli 24 e 25, afferenti a periodi anteriori alla data di entrata in vigore della presente legge.

Il 5 per cento dei contributi devoluti in ciascun esercizio al Fondo di previdenza è destinato ad incrementare l'anzidetta riserva.

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri dei trasporti e dell'aviazione civile, dell'interno e del tesoro, la percentuale suddetta può essere ridotta, su parere conforme del comitato di vigilanza di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 16 settembre

1947, n. 1083, quando la riserva abbia raggiunto un ammontare pari all'importo di una annualità delle pensioni a carico del Fondo. All'uopo si fa riferimento alle pensioni in pagamento alla fine di ciascun esercizio.

I fondi disponibili nella riserva di cui al presente articolo possono essere investiti nelle forme, nei limiti e con le modalità previste per l'investimento dei fondi dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

CAPO II

I SOGGETTI

Art. 4.

(Iscritti obbligatoriamente al Fondo).

È iscritto obbligatoriamente al Fondo:

a) il personale di ruolo, in servizio di prova o in pianta stabile, dipendente da:

1) aziende private esercenti ferrovie, tramvie, autolinee, filovie, funivie assimilabili per atto di concessione alle ferrovie e linee di navigazione interna, tenute alla applicazione del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, relativi allegati, successive aggiunte e modificazioni;

2) comuni, province, regioni e loro consorzi esercenti, in economia o mediante aziende speciali, i servizi di cui al precedente punto 1) e tenuti all'applicazione del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, relativi allegati, successive aggiunte e modificazioni;

b) il personale effettivo o adibito in modo continuativo ai pubblici servizi di trasporto dipendente dalle aziende e dagli enti di cui alla precedente lettera a) nei confronti dei quali non ricorre l'obbligo di applicazione del regolamento allegato A del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148;

c) il personale dipendente da aziende esercenti in appalto operazioni di riparazione, manutenzione, rifornimento e ricovero

dei mezzi di trasporto utilizzati dalle aziende e dagli enti di cui alla precedente lettera a) per la gestione del pubblico servizio, semprechè, per effetto della legge 22 settembre 1960, n. 1054, siano state loro estese le norme contenute nel regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148.

Sono esclusi dall'iscrizione:

- 1) i dirigenti;
- 2) il personale straordinario di cui all'articolo 3, quinto comma, del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo 9 novembre 1947, n. 1363;
- 3) i guardabarriere e le guardie di fermata;
- 4) gli iscritti alla cassa speciale di previdenza per il personale addetto alla Azienda trasporti municipali di Milano, purchè il trattamento garantito agli iscritti risulti non inferiore a quello del Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto, gestito dall'Istituto nazionale della previdenza sociale;
- 5) il personale assunto con contratto a termine ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 230;
- 6) gli apprendisti di cui alla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni;
- 7) il personale dipendente da aziende esercenti pubblici servizi di trasporto soltanto in alcune stagioni dell'anno ovvero con frequenza inferiore ai quattro giorni alla settimana.

CAPO III

LA CONTRIBUZIONE

Art. 5.

(Retribuzione soggetta a contributo).

Il contributo complessivo dovuto al Fondo è versato all'Istituto nazionale della pre-

videnza sociale ed è commisurato sui seguenti elementi retributivi:

a) retribuzione di tabella, comprensiva degli aumenti periodici di anzianità e dell'indennità di contingenza;

b) assegni *ad personam*, quando risultino concessi quale differenza fra la retribuzione mensile di cui alla lettera a), precedentemente goduta, e quella tabellare, successivamente stabilita da disposizioni di legge o da accordi nazionali o aziendali;

c) mensilità o quote di esse, eccedenti la dodicesima e previste da norme legislative o da accordi nazionali;

d) elementi accessori spettanti con continuità e stabiliti in misura fissa, ancorchè in percentuale della retribuzione, per tutti gli appartenenti ad una stessa qualifica, da accordi nazionali o aziendali, ivi compresi quelli erogati sulle mensilità di cui al precedente punto c). Il valore in denaro dell'alloggio gratuito fruito in natura è calcolato in ragione di un decimo della retribuzione di cui alla lettera a) per dodici mensilità. L'indennità sostitutiva dell'alloggio gratuito è calcolata nella misura effettivamente corrisposta nei limiti del decimo della retribuzione di tabella;

e) compenso per lavoro straordinario, anche se corrisposto in misura forfettaria;

f) qualsiasi altro emolumento che costituisca corrispettivo dell'opera prestata, fatta eccezione per:

1) i compensi per lavoro straordinario prestato in occasione di feste, fiere e simili, disastri, franamenti, neviccate, inondazioni e simili;

2) i compensi per lavoro prestato nelle ricorrenze nazionali ed in altre festività, per ferie e riposi non goduti;

3) l'indennità di trasferta, diaria ridotta e pernottamento, per la parte costituente rimborso di spesa (50 per cento);

4) l'indennità di caropane, per la parte conglobata nella retribuzione di tabella;

5) l'indennità di concorso pasti, per la parte eccedente l'ammontare dell'indennità sostitutiva di mensa;

6) gli assegni *ad personam*, quando abbiano natura diversa da quella indicata alla lettera *b*) del presente articolo;

7) le indennità ed i premi di anzianità e di buonuscita;

8) le somme corrisposte a titolo di prestazioni a carico di gestioni previdenziali o mutualistiche, salvo quanto disposto al successivo articolo 7;

9) le somme corrisposte per rimborso di spese sostenute dal lavoratore per la esecuzione o in occasione di lavoro;

10) le somme corrisposte per gratificazioni o elargizioni concesse una volta soltanto a titolo di liberalità, per eventi eccezionali e non ricorrenti, purchè non collegate, anche indirettamente, al rendimento dei lavoratori o all'andamento aziendale.

Agli effetti del presente articolo, per lavoro straordinario s'intende quello effettuato in eccedenza alla durata normale del lavoro prevista dai vigenti contratti collettivi.

Art. 6.

(Misura dell'aliquota contributiva e relative variazioni).

A decorrere dal 1° gennaio dell'anno di entrata in vigore della presente legge, per effetto della soppressione del Fondo di integrazione istituito con decreto legislativo 16 settembre 1947, n. 1083, il contributo stabilito con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1966, n. 977, nel 19,20 per cento delle retribuzioni imponibili è destinato totalmente al Fondo di previdenza di cui all'articolo 8 del regio decreto-legge 19 ottobre 1923, n. 2311.

A decorrere dal 1° luglio 1971, il contributo dovuto al Fondo di previdenza è elevato al 23,70 per cento delle retribuzioni imponibili.

Tale contributo è posto, per il 17,55 per cento, a carico delle aziende e, per il 6,15 per cento, a carico degli agenti.

Per il quinquennio 1972-1976, la misura dell'aliquota contributiva può essere modificata annualmente in relazione alle risul-

tanze ed al fabbisogno della gestione, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri dei trasporti e dell'aviazione civile, dell'interno e del tesoro, sentito il comitato di vigilanza del Fondo.

Le eventuali variazioni dell'aliquota sono ripartite, fra le aziende e gli agenti, rispettivamente, in ragione di due terzi e di un terzo.

Finchè non è stabilita la nuova misura percentuale del contributo, si applica, nei confronti delle aziende e dei loro dipendenti nonchè ad ogni altro effetto previdenziale, la misura del contributo vigente nell'anno precedente.

Art. 7.

(Contribuzione durante i periodi di assenza dal servizio e loro riconoscimento ai fini previdenziali).

L'obbligo del versamento del contributo permane, a carico delle aziende e dell'agente, nei periodi di sospensione dal servizio, quando continui, anche in misura ridotta, la corresponsione della retribuzione, nonchè nei periodi di assenza dal servizio per i quali sia corrisposto il trattamento economico di malattia o di infortunio da parte delle casse di soccorso.

I periodi di assenza dal servizio senza retribuzione ovvero di sospensione della medesima, non coperti da contribuzione ai sensi del precedente comma, sono considerati utili, agli effetti della pensione, quando la loro durata complessiva non ecceda i quattro mesi nel corso dell'intero servizio prestato dall'agente con iscrizione al Fondo.

In favore degli agenti dipendenti da aziende cui non si applicano le norme dell'allegato A al regio decreto 8 gennaio 1931, numero 148, sono computati utili, a richiesta, agli effetti della pensione, i periodi scoperti di contribuzione per assenza dal servizio a causa di malattia o infortunio verificatisi dopo l'inizio dell'iscrizione al Fondo ed in costanza di un rapporto di lavoro che ne comporti l'obbligo, purchè complessiva-

mente non eccedano i dodici mesi nel corso dell'intero servizio prestato con iscrizione al Fondo medesimo. A tal fine gli interessati dovranno presentare all'Istituto nazionale della previdenza sociale apposita dichiarazione rilasciata dall'ente dal quale sono stati assistiti.

Nel corso dei periodi di assenza dal servizio senza retribuzione ovvero di sospensione della medesima, quando non si verificano le condizioni indicate nei precedenti commi, è in facoltà dell'azienda o dell'agente di continuare a corrispondere integralmente il contributo, nei termini e con le modalità previsti per il personale in attività di servizio, come se l'assenza o la sospensione non si fossero verificate, ottenendone il riconoscimento agli effetti della pensione, semprechè gli stessi periodi non siano riconosciuti utili per altre forme obbligatorie di previdenza.

Art. 8.

(Responsabilità solidale per il pagamento delle somme dovute al Fondo nel caso di cessione o di fusione di aziende).

In caso di cessione o di fusione di aziende o di linee e comunque di subingresso convenzionale nell'esercizio del pubblico servizio di trasporto, il nuovo esercente è solidalmente responsabile con quello precedente nel pagamento dei contributi maturati nonchè delle somme a qualsiasi altro titolo dovute al Fondo.

Art. 9.

(Rivalsa sulle sovvenzioni, sui sussidi integrativi di esercizio e sui contributi straordinari erogati dallo Stato o dalle Regioni in caso di omesso versamento delle somme dovute al Fondo).

L'erogazione alle aziende esercenti pubblici servizi di trasporto di sussidi integrativi di esercizio o sovvenzioni o contributi straordinari a qualsiasi titolo stanziati dallo Stato o dalle Regioni è in ogni caso subordinata alla dimostrazione dell'avvenuto

adempimento dell'obbligo contributivo verso il Fondo da parte delle aziende stesse.

Per le aziende sovvenzionate o sussidiate dallo Stato, che non ottemperino al pagamento delle somme dovute al Fondo, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, senza pregiudizio delle normali azioni legali, invia al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile copia degli estratti conti e delle diffide di pagamento di cui all'ultimo comma dell'articolo 16 della legge 28 luglio 1961, n. 830, unitamente all'elenco delle aziende medesime.

Per le aziende che non ottemperino alla diffida, il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile ha l'obbligo di provvedere d'ufficio al versamento delle somme dovute al Fondo per contributi pregressi e loro accessori, trattenendo il relativo importo sulle sovvenzioni, sui sussidi integrativi di esercizio o sui contributi straordinari di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 10.

(Elenchi annuali di contribuzione).

Nel periodo dal 1° al 15 aprile di ciascun anno, le aziende pubblicano, presso le rispettive direzioni di esercizio, l'elenco del personale iscritto al Fondo, indicando per ciascun agente l'ammontare degli emolumenti soggetti a contributo, corrisposti per l'anno solare precedente, separatamente per i titoli *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, contemplati nel precedente articolo 5, e complessivamente per gli altri titoli di cui allo stesso articolo.

Nell'elenco sono altresì indicate le somme dovute per contributi sul totale delle voci retributive imponibili nonchè le somme corrisposte al personale non soggette a contributo.

Entro il 30 giugno dello stesso anno, le aziende devono trasmettere all'Istituto nazionale della previdenza sociale l'elenco di cui ai precedenti commi, unitamente alle tabelle degli elementi accessori, di cui alla lettera *d)* del precedente articolo 5, che sono stati corrisposti al dipendente personale.

In caso di omessa pubblicazione, l'Ispettorato del lavoro provvede a far dare ese-

cuzione al disposto del primo comma di cui al presente articolo, ordinando al legale rappresentante dell'azienda di pubblicare l'elenco per un periodo non inferiore a quindici giorni.

Ai fini della presente legge, le retribuzioni attribuibili al personale delle aziende, che avessero omesso l'invio dell'elenco, saranno desunte dalle retribuzioni previste dai contratti nazionali di lavoro vigenti, avuto riguardo alla qualifica, al grado ed all'anzianità di servizio acquisita da ciascun dipendente.

Art. 11.

(Sanzioni civili).

In caso di ritardo nell'invio dell'elenco annuale di contribuzione all'Istituto nazionale della previdenza sociale, l'azienda è tenuta al pagamento di una sanzione civile di lire 1.000 per ciascun dipendente da iscrivere nell'elenco e per ogni mese di ritardo o frazione di mese.

In caso di ritardo nell'invio delle tabelle di cui al terzo comma del precedente articolo 10 o in caso di ritardata o di omessa pubblicazione dell'elenco di cui al primo comma dello stesso articolo ovvero delle determinazioni dell'Istituto, di cui al secondo comma dell'articolo 16 della presente legge, l'azienda è tenuta al pagamento di una sanzione civile di lire 10 mila per ogni mese di ritardo o frazione di mese, sino ad un massimo di lire 50 mila.

Il versamento delle somme previste dal precedente comma a titolo di sanzione civile deve essere eseguito contemporaneamente con la presentazione dell'elenco, intendendosi, in caso contrario, che perduri lo stato di inadempienza.

Art. 12.

(Sanzioni amministrative per l'inosservanza dell'obbligo di versamento dei contributi).

I rappresentanti legali delle aziende pubbliche o private, che non adempiano al versamento dei contributi previdenziali, entro

il termine stabilito dall'articolo 16, primo comma, della legge 28 luglio 1961, n. 830, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a lire 500 mila e non superiore a lire 2 milioni, salvo che il fatto non costituisca reato.

I trasgressori sono tenuti, altresì, all'adempimento delle obbligazioni civili previste all'articolo 111, nn. 1) e 2), del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 13.

(Accertamento e contestazione delle infrazioni - Applicazione della sanzione amministrativa - Opposizione).

Le infrazioni previste nel primo comma dell'articolo precedente sono accertate dall'Ispettorato provinciale del lavoro competente per territorio, in relazione al luogo ove l'azienda pubblica o privata ha la sua sede.

L'infrazione è immediatamente contestata e, se ciò non sia possibile, l'Ispettorato provinciale del lavoro deve notificare al trasgressore l'accertamento dell'infrazione a mezzo di ufficiale giudiziario.

Il trasgressore è ammesso a pagare entro cinque giorni dalla contestazione o notifica, presso il competente ufficio del registro, e con effetto liberatorio, una somma pari al minimo della sanzione amministrativa prevista.

Quando non sia stato effettuato il pagamento ai sensi del comma precedente, il capo dell'Ispettorato provinciale del lavoro, se ritenga fondato l'accertamento, sentito l'interessato, ove questi ne abbia fatto richiesta entro quindici giorni dalla scadenza del termine utile per il pagamento stesso, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per l'infrazione, tenendo conto della gravità della violazione, ed ingiunge all'autore della violazione e alle persone solidalmente obbligate di pagare presso l'ufficio del registro la somma medesima insieme con le spese di notificazione, entro trenta giorni dalla notificazione dell'ingiunzione.

L'ingiunzione costituisce titolo esecutivo. Contro di essa l'interessato, entro il termine

prefissato per il pagamento, può proporre azione dinanzi al pretore del luogo in cui l'infrazione è stata accertata.

Nel procedimento di opposizione, l'opponente può stare in giudizio senza ministero difensore, in deroga a quanto disposto dall'articolo 82, secondo comma, del codice di procedura civile. Il procedimento è esente da imposta di bollo e la relativa decisione non è soggetta alla formalità della registrazione.

L'opposizione si propone mediante ricorso. Il pretore fissa l'udienza di comparizione, da tenersi nel termine di venti giorni, e dispone per la notifica del ricorso e del decreto, da effettuarsi a cura della cancelleria.

È inappellabile la sentenza che decide la controversia. Salvo quanto previsto nei commi precedenti, decorso il termine prefissato per il pagamento, alla riscossione delle somme dovute si procede con esecuzione forzata, con l'osservanza delle norme del testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, sulla riscossione coattiva delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici.

L'obbligazione di pagare somme a titolo di sanzione amministrativa, a norma del precedente articolo 12, non si trasmette agli eredi.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni della legge 3 maggio 1967, n. 317.

Art. 14.

(Sanzioni penali).

Il datore di lavoro e in genere le persone che sono preposte al lavoro, ove si rifiutino di prestarsi alle indagini dei funzionari ed agenti incaricati della sorveglianza o di fornire loro i dati e i documenti necessari ai fini dell'applicazione delle leggi concernenti il Fondo o li diano scientemente errati od incompleti, sono puniti con l'ammenda da lire 50 mila a lire 500 mila, salvo che il fatto costituisca reato più grave.

Chiunque fa dichiarazioni false o compie altri atti fraudolenti, ai fini di procurare indebitamente a sè o ad altri le prestazioni a carico del Fondo, è punito con la multa da lire 50 mila a lire 500 mila, salvo che il fatto costituisca reato più grave.

Art. 15.

(Prescrizione dei contributi e automaticità delle prestazioni).

I contributi dovuti e non versati al Fondo di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto si prescrivono nel termine di dieci anni dalla data in cui dovevano essere versati.

I contributi dovuti nei limiti della prescrizione decennale sono considerati utili ai fini sia del diritto che della misura delle prestazioni a carico del Fondo, anche quando non siano stati effettivamente versati.

CAPO IV

LE PRESTAZIONI

Art. 16.

(Comunicazione alle aziende degli emolumenti pensionabili).

Entro sei mesi dalla data di ricezione dell'elenco di cui al precedente articolo 10, l'Istituto nazionale della previdenza sociale comunica all'azienda interessata quali emolumenti siano computabili nella retribuzione pensionabile di cui al successivo articolo 17.

L'azienda è tenuta a dare notizia delle determinazioni dell'Istituto al dipendente personale, entro un mese dalla data della relativa comunicazione, con le modalità di cui al precedente articolo 10.

Contro le determinazioni dell'Istituto in materia di elementi retributivi pensionabili è ammesso ricorso al comitato di vigilanza del Fondo.

Quanto ai termini in materia di ricorso e delle relative decisioni si applicano le norme dell'articolo 37 della legge 28 luglio 1961, n. 830.

Il presente articolo si applica a decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

Art. 17.

(Retribuzione pensionabile).

Gli elementi costitutivi della retribuzione sulla quale si determina la misura della pensione, ai sensi dell'articolo 2 della legge 28 dicembre 1952, n. 4435, sono soltanto quelli indicati nel precedente articolo 5, con esclusione di quelli di cui alle lettere *e*) ed *f*).

Gli elementi di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del precedente articolo 5 sono considerati nell'importo complessivo effettivamente percepito negli ultimi dodici mesi di servizio, salvo quanto disposto dal presente articolo, terzo e quarto comma, mentre gli elementi di cui alla lettera *d*), percepiti negli ultimi dodici mesi di servizio, sono computati nella retribuzione pensionabile sino ad un massimo del 40 per cento di quelli complessivamente percepiti dall'agente ed assoggettati a contributo negli ultimi trentasei mesi di servizio.

Sono in ogni caso escluse dal computo, ai fini della determinazione della misura della pensione, le variazioni della retribuzione dovute a promozioni deliberate, aventi effetto o, comunque, attribuite nel biennio precedente la data di cessazione dal servizio, nonchè le variazioni delle retribuzioni conseguenti a declassamenti o ad altre cause di carattere straordinario intervenuti nello stesso periodo.

Per le promozioni deliberate a seguito della reggenza conferita ai sensi dell'articolo 18 dell'allegato A al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, la data alla quale deve farsi riferimento, ai fini dell'esclusione di cui al precedente comma, è quella di conferimento della reggenza deliberata dal direttore dell'azienda ai sensi del citato articolo 18.

L'esclusione prevista nel terzo comma del presente articolo, in caso di promozione,

non si applica per la liquidazione di pensioni indirette a superstiti di agenti deceduti in attività di servizio o di pensioni privilegiate di invalidità per causa di servizio.

Art. 18.

(Accordi aziendali in materia retributiva - Decorrenza dei loro effetti ai fini previdenziali).

Gli accordi aziendali istitutivi o modificativi degli elementi accessori, di cui al primo comma, lettera *d*), dell'articolo 5, devono essere portati dalle aziende a conoscenza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, entro un mese dalla data della loro stipulazione o approvazione, ed hanno effetto, ai fini dell'inclusione degli elementi anzidetti nella retribuzione pensionabile, con la decorrenza stabilita dagli accordi stessi.

Alle aziende che non ottemperino a quanto prescritto nel precedente comma saranno applicate le sanzioni civili di cui all'articolo 11, secondo comma, della presente legge.

Art. 19.

(Pensione ai superstiti).

Nel caso di morte del pensionato o dell'iscritto, semprechè per quest'ultimo sussistano, al momento della morte, i requisiti di contribuzione previsti per il conseguimento della pensione di invalidità, spetta una pensione:

a) al coniuge; se superstite è il marito, la pensione è corrisposta solo nel caso che esso sia riconosciuto invalido ai sensi delle norme che regolano l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti;

b) ai figli superstiti di età inferiore ai ventuno anni o anche di età superiore, purchè inabili ovvero studenti universitari ed a carico del dante causa al momento del decesso, con l'osservanza delle norme e delle modalità vigenti nell'assicurazione gene-

rale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti;

c) ai genitori superstiti di età superiore ai sessantacinque anni che non siano titolari di pensione, quando l'iscritto o il pensionato muoia senza lasciare altri superstiti aventi diritto a pensione ai sensi delle precedenti lettere a) e b) e purchè i genitori stessi risultino a carico dell'iscritto o del pensionato al momento della sua morte;

d) in mancanza anche dei genitori, ai fratelli celibi ed alle sorelle nubili che non siano titolari di pensione, semprechè al momento della morte del dante causa risultino inabili ed a carico di questo, secondo le norme e le modalità che regolano l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

Per l'accertamento dello stato di invalidità di studenti universitari nonchè per l'accertamento del carico e della qualità di figlio legittimo, naturale o di equiparato al primo, si applicano, ai fini del presente articolo, le norme vigenti in materia per la assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. Agli stessi fini, si intendono equiparati ai genitori gli adottanti, gli affilianti, il patrigno e la matrigna nonchè le persone alle quali l'assicurato fu affidato ai sensi di legge.

I nati da precedente matrimonio del coniuge dell'iscritto o del pensionato non hanno diritto al trattamento indiretto o di reversibilità quando risultino titolari di altro trattamento di pensione.

La pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, non va computata ai fini dell'accertamento del diritto alla pensione indiretta o di reversibilità per i genitori superstiti.

Art. 20.

(Misura della pensione ai superstiti).

Le aliquote per la determinazione delle pensioni indirette e di reversibilità sono modificate come segue:

- a) il 60 per cento al coniuge;
- b) il 20 per cento a ciascun figlio, se ha diritto a pensione anche il coniuge, op-

pure il 40 per cento, se hanno diritto a pensione soltanto i figli.

La pensione ai superstiti indicati nel precedente comma non può, in ogni caso, essere complessivamente inferiore al 60 per cento nè superiore all'intero ammontare della pensione liquidata o che sarebbe spettata all'iscritto, al netto delle maggiorazioni stabilite per i figli ed il coniuge a carico.

La pensione è corrisposta per intero al coniuge, per le quote spettanti ai figli minorenni conviventi con il coniuge stesso; se il coniuge non convive con i figli aventi diritto o con alcuni di essi, la pensione è divisa per capi, computandosi per due il coniuge.

Le pensioni indirette e di reversibilità in essere alla data di entrata in vigore della legge sono riliquidate a norma delle disposizioni contenute nei precedenti commi con decorrenza dalla stessa data.

Gli orfani di madre, che abbia contribuito al Fondo, hanno diritto alla pensione anche se abbiano il padre vivente. Gli orfani di padre e di madre, che abbiano ambedue contribuito al Fondo, hanno diritto al cumulo delle due pensioni.

La pensione in favore dei genitori, dei fratelli e delle sorelle è pari al 15 per cento, per ciascuno di essi, di quella già liquidata al pensionato o che sarebbe spettata all'iscritto, fermo restando, per i collaterali, il limite massimo previsto dal secondo comma del presente articolo.

Art. 21.

(Casi di esclusione del coniuge dal diritto a pensione indiretta e di reversibilità).

Non ha diritto alla pensione prevista dall'articolo 19 della presente legge il coniuge:

- 1) quando sia passata in giudicato sentenza di separazione personale per sua colpa;
- 2) quando, dopo la data di decorrenza della pensione, il pensionato abbia contratto matrimonio in età superiore ai 72 anni ed il matrimonio sia durato meno di due anni.

Si prescinde dai requisiti di cui al punto 2) del precedente comma quando sia nata prole anche postuma o il decesso sia avvenuto per infortunio sul lavoro o malattia professionale ovvero per causa di guerra o di servizio.

Cessa il diritto a pensione per il coniuge superstite dell'iscritto o del pensionato che contragga nuovo matrimonio, nonchè per il vedovo quando sia venuto meno lo stato di invalidità.

Art. 22.

(Diritto a pensione dei superstiti già esclusi dal beneficio per effetto di disposizioni successivamente abrogate).

I superstiti dell'iscritto o del pensionato, deceduto prima dell'entrata in vigore della presente legge, già esclusi dal pensionamento per effetto delle disposizioni in precedenza vigenti, hanno diritto alla pensione secondo le norme dell'articolo 19, a condizione che non si sia verificato nei loro confronti, tra la data di morte del dante causa e la data di presentazione della domanda di pensione di cui al successivo comma, alcuno degli eventi che determinano la cessazione del diritto a pensione secondo gli articoli 19 e 21.

La pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, se la domanda è presentata entro un anno da quest'ultima data; diversamente, la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda.

La domanda di pensione da parte delle persone di cui al primo comma deve essere presentata all'Istituto nazionale della previdenza sociale, a pena di decadenza, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 23.

(Maggiorazione delle pensioni dirette per il coniuge ed i figli a carico).

Le pensioni dirette sono maggiorate, per il coniuge e per ogni figlio o equiparato a carico, nella misura e con le modalità e le

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

limitazioni previste dalla legge per l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

I titolari di pensione con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della legge, i quali fruiscano di quote di maggiorazione per carichi di famiglia di importo più elevato di quello determinato in base alle norme di cui al precedente comma, mantengono il maggior trattamento fino a totale assorbimento della parte eccedente, da operarsi in occasione di miglioramenti della pensione o delle quote di maggiorazione delle pensioni medesime, a cominciare dai miglioramenti derivanti dalla presente legge.

Art. 24.

(Rivalutazione delle pensioni liquidate con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1965).

Le pensioni dirette ed indirette, liquidate con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1965, in corso di godimento alla data di entrata in vigore della presente legge, sono rivalutate, applicando ai trattamenti in atto — al netto delle maggiorazioni per familiari a carico, delle integrazioni per gli assegni *ad personam* di cui all'articolo 4 della legge 28 luglio 1961, n. 830, per i trattamenti minimi e per le pensioni supplementari di cui ai successivi articoli 26 e 27 — i seguenti coefficienti:

Anno di decorrenza originaria della pensione	Coefficiente di rivalutazione
ante 1955	1,40
1955	1,35
1956	1,30
1957	1,25
1958	1,20
1959	1,15
1960	1,12
1961	1,10
1962	1,08
1963	1,05
1964	1,03.

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

I miglioramenti di cui al comma precedente assorbono fino a concorrenza le integrazioni per assegno *ad personam* e per trattamento minimo ed hanno effetto dal 1° ottobre 1970.

Art. 25.

(*Rivalutazione delle pensioni di reversibilità*).

Le pensioni di reversibilità, in corso di godimento alla data di entrata in vigore della presente legge, liquidate in favore dei superstiti di titolari di pensioni, aventi decorrenza anteriore al 1° gennaio 1965, sono riliquidate, applicando i coefficienti di rivalutazione previsti dal precedente articolo 24 in relazione all'anno di decorrenza della pensione diretta.

I miglioramenti di cui al comma precedente assorbono, fino a concorrenza, le integrazioni per assegno *ad personam* e per trattamento minimo ed hanno effetto dal 1° ottobre 1970.

Art. 26.

(*Pensione supplementare per servizio militare di leva*).

Il servizio militare effettivo prestato per obbligo di leva è computato utile, a domanda, per la liquidazione di una pensione supplementare di importo annuo pari a 18,72 volte l'ammontare dei contributi base di cui al terzo comma del presente articolo, a condizione che il servizio stesso non sia stato già riconosciuto ai fini di una pensione o di altro trattamento di previdenza a carico dello Stato o dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti o di trattamenti sostitutivi di essa o che comunque ne abbiano determinato la esclusione o l'esonero.

La pensione supplementare di cui al precedente comma spetta anche ai superstiti di agenti deceduti in attività di servizio con diritto a pensione a carico del Fondo o di pensionati a carico del Fondo stesso, secondo le norme di cui agli articoli 19 e 21 della presente legge.

Ai fini del calcolo della pensione supplementare, si considera come versato a favore dell'iscritto, per ogni settimana di servizio militare effettivo di leva, il contributo corrispondente alla prima classe delle tabelle A) e B) allegate al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, se la data di decorrenza della pensione supplementare è posteriore al 1° maggio 1968; in caso diverso, sono prese in considerazione le tabelle di contribuzione vigenti per l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, alla data di decorrenza della pensione stessa.

La pensione supplementare spetta dalla data di decorrenza della pensione autonoma a carico del Fondo, ove la domanda pervenga all'Istituto nazionale della previdenza sociale entro sei mesi dalla predetta data; in caso diverso, la pensione supplementare decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

Le pensioni supplementari liquidate ai sensi dell'articolo 3, terzo comma, del regolamento approvato con regio decreto 30 settembre 1920, n. 1538, sono stabilite, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, in misura pari a 18,72 volte l'importo dei relativi contributi base.

Le pensioni supplementari previste dal presente articolo sono a carico del Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto ed il relativo importo annuo è ripartito in tredici quote mensili ed è adeguabile ai sensi del successivo articolo 30.

Art. 27.

(Pensione supplementare per servizio militare prestato come richiamato o trattenuto alle armi dal 10 giugno 1940 al 15 ottobre 1946).

Il servizio militare effettivo prestato come richiamato o trattenuto alle armi dal 10 giugno 1940 al 15 ottobre 1946, nelle Forze armate dello Stato italiano o nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, è computato utile, a domanda, per la liquidazione di una

pensione supplementare, a carico del Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto, pari a 18,72 volte l'importo dei contributi base di cui al quarto comma del presente articolo, a condizione che il servizio stesso:

1) non risulti prestato in qualità di militare di carriera;

2) non sia stato già considerato utile, ai fini della pensione a carico del predetto Fondo o di altro trattamento di previdenza a carico dello Stato o dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti o di trattamenti sostitutivi di essa o che comunque ne abbiano determinato l'esclusione o l'esonero.

La pensione supplementare di cui al precedente comma spetta anche ai superstiti di agenti deceduti in attività di servizio con diritto a pensione a carico del Fondo o di pensionati a carico del Fondo stesso, secondo le norme di cui agli articoli 19 e 21 della presente legge.

Agli effetti del presente articolo, sono considerati periodi di servizio militare anche quelli indicati negli articoli 7, ultimo comma, e 9 della legge 20 febbraio 1958, n. 55, nonché quelli di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364.

Ai fini del calcolo della pensione supplementare, si considera come versato a favore dell'iscritto, per ogni settimana di servizio militare, il contributo corrispondente alla prima classe delle tabelle *A* e *B* allegate al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488.

La pensione supplementare spetta:

a) dalla data di entrata in vigore della presente legge, per i titolari di pensione autonoma a carico del Fondo con decorrenza anteriore a tale data, semprechè la relativa domanda pervenga all'Istituto nazionale della previdenza sociale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge;

b) dalla data di decorrenza della pensione autonoma, quando questa spetti da data coincidente o posteriore alla data di entrata in vigore della presente legge e la domanda della pensione supplementare per-

venga all'Istituto nazionale della previdenza sociale, entro i successivi sei mesi.

Trascorso il termine di sei mesi di cui ai precedenti punti *a)* e *b)*, la pensione supplementare decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

La pensione supplementare prevista dal presente articolo è adeguabile ai sensi del successivo articolo 30.

Dall'entrata in vigore della presente legge, le norme dell'articolo 6 della legge 28 marzo 1968, n. 341, cessano di applicarsi al Fondo di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto.

Coloro i quali abbiano presentato domanda di riscatto ai sensi dell'articolo 6 della legge citata nel precedente comma, anteriormente alla entrata in vigore della presente legge, senza aver ancora provveduto, alla stessa data, al versamento della somma dovuta per il riscatto, hanno facoltà di optare, nel termine perentorio di due anni dalla entrata in vigore della presente legge, per l'applicazione delle norme relative all'attuazione dell'articolo 6 della legge 28 marzo 1968, n. 341, ovvero delle norme contenute nel presente articolo.

Art. 28.

(Pagamento di ratei di pensione non riscossi dal pensionato).

Le rate di pensione non riscosse dal pensionato al momento della morte sono pagate al coniuge superstite; in mancanza di esso, al tutore dei figli minori; in mancanza anche dei figli, agli eredi legittimi o testamentari.

Art. 29.

(Trattamento di previdenza dei pensionati durante i periodi di rioccupazione).

Qualora, successivamente alla liquidazione della pensione a carico del Fondo, l'agente si rioccupi presso la stessa azienda dalla quale fu posto in quiescenza oppure presso

altra azienda di pubblici trasporti in concessione, con rapporto di lavoro che comporti l'obbligo dell'iscrizione al Fondo, la corresponsione della pensione è sospesa per tutta la durata della rioccupazione e l'azienda — cui l'agente stesso deve comunicare per iscritto, all'inizio dell'assunzione in servizio, la sua qualità di pensionato — è tenuta:

a comunicare immediatamente all'Istituto nazionale della previdenza sociale l'avvenuta assunzione del pensionato;

a versare, per tutto il periodo di rioccupazione dell'agente, i contributi di legge dovuti al Fondo.

All'atto della cessazione della rioccupazione, si provvederà alla liquidazione di una nuova pensione da calcolarsi in base alla complessiva anzianità contributiva raggiunta dall'iscritto alla data della cessazione della rioccupazione e alla media ponderata, rispetto ai vari periodi di contribuzione, delle retribuzioni pensionabili spettanti alle date terminali di ogni periodo di servizio, fermo restando il limite di cui al primo comma dell'articolo 7 della legge 28 dicembre 1952, n. 4435.

Non si procede alla ricostituzione del trattamento di pensione, di cui al precedente comma, per i periodi di rioccupazione ciascuno dei quali abbia avuto durata inferiore ai dodici mesi, nè quando la ricostituzione sia stata già operata due volte. In tali casi trovano applicazione le norme di cui al successivo articolo 31 ed è ripristinata la corresponsione della pensione già goduta all'atto della rioccupazione, tenendo conto delle eventuali variazioni nel frattempo intervenute in applicazione dell'articolo 24 della legge 28 luglio 1961, n. 830, e successive modificazioni.

Per i titolari di pensione che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino occupati ovvero successivamente si rioccupino alle dipendenze di terzi senza obbligo di iscrizione al Fondo, si applicano le norme sul divieto di cumulo fra retribuzione e pensione di cui all'articolo 20 della legge 30 aprile 1969, n. 153; le quote trattenute

spettano al Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto.

Art. 30.

(Perequazione automatica delle pensioni).

La misura delle pensioni a carico del Fondo, al netto delle quote di maggiorazione per i familiari, sarà variata, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri dei trasporti e dell'aviazione civile e del tesoro, sentito il comitato di vigilanza, quando l'indice medio annuo del costo generale della vita, calcolato dall'Istituto centrale di statistica, avrà subito una variazione, in aumento o in diminuzione, pari o superiore al 2 per cento, rispetto a quello che ha determinato la precedente variazione.

La variazione di cui al precedente comma avrà decorrenza dal primo giorno dell'anno solare successivo a quello cui si riferisce il numero indice che ha dato luogo alla variazione medesima.

Ogni qualvolta dovrà procedersi alla variazione della misura delle pensioni ai sensi del presente articolo, la variazione stessa sarà limitata, per le pensioni con decorrenza successiva alla data dell'ultima variazione, in relazione al rapporto tra il numero indice del costo della vita riferito all'anno solare in cui si è determinata la percentuale di variazione e quello dell'anno solare in cui è compresa la decorrenza della pensione ovvero dell'anno precedente, rispettivamente, se la suddetta decorrenza compresa sia posteriore o anteriore al 1° luglio.

In caso di perequazione delle pensioni per effetto delle disposizioni di cui al presente articolo, i trattamenti minimi non sono suscettibili di variazione qualora risultino superiori alla pensione spettante in base ai periodi di iscrizione al Fondo, adeguata ai sensi delle suddette disposizioni.

L'applicazione del presente articolo avrà decorrenza posteriore al 31 dicembre 1971.

L'articolo 24 della legge 28 luglio 1961, n. 830, è abrogato.

Art. 31.

(Liquidazione della posizione assicurativa).

Gli iscritti al Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto, i quali cessino di prestare servizio senza aver conseguito il diritto a pensione e non si avvalgano della facoltà di continuare volontariamente l'iscrizione ai sensi degli articoli 25 e seguenti della legge 28 luglio 1961, n. 830, hanno diritto, purchè abbiano compiuto il sessantesimo anno di età, se uomini, e il cinquantacinquesimo anno di età, se donne, o anche prima, su domanda, alla costituzione, per il periodo corrispondente a quello di iscrizione al Fondo predetto, di una posizione assicurativa nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, valida a tutti gli effetti dell'assicurazione stessa, mediante accreditamento dei contributi-base settimanali determinati, quanto alla classe e alla categoria, secondo le norme in vigore per la detta assicurazione durante il periodo stesso.

In aggiunta ai contributi-base accreditati all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a norma del comma precedente, per i periodi successivi al 30 aprile 1952, sono anche trasferiti al Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti di cui all'articolo 29, primo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153, i contributi calcolati con le modalità e in base alle percentuali per esso vigenti durante i periodi stessi.

Le norme del presente articolo sono applicabili a favore dei superstiti di iscritti che non abbiano diritto alla pensione di reversibilità a carico del Fondo, ma per i quali sussistano le condizioni per la liquidazione di prestazioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

Le norme del presente articolo si applicano anche nei confronti degli agenti ai quali non sia stata liquidata, per qualsiasi motivo, alla data di entrata in vigore della presente legge, la posizione assicurativa, in conformità di quanto disposto dall'articolo 35 della legge 28 luglio 1961, n. 830.

CAPO V

NORME SPECIALI

Art. 32.

(Riscatto previdenziale dei periodi di studio universitario e dei periodi di navigazione richiesti per l'acquisizione di qualifiche professionali).

Il personale, iscritto obbligatoriamente al Fondo alla data di entrata in vigore della presente legge, che sia munito di diploma di laurea, ha facoltà di chiedere, ai fini del trattamento di pensione, il riscatto del periodo di tempo decorrente dalla data di immatricolazione all'Università e corrispondente alla durata legale del corso di studi universitari, purchè tale periodo sia anteriore alla data di iscrizione al Fondo stesso.

Analoga facoltà è riconosciuta al personale iscritto obbligatoriamente al Fondo alla data di entrata in vigore della presente legge, per il riscatto dei periodi di navigazione mercantile effettuati ai fini del conseguimento dei titoli professionali necessari all'acquisizione delle qualifiche rivestite presso aziende di navigazione interna esercenti pubblico trasporto.

La domanda, corredata da idonea documentazione, deve essere presentata, in costanza del rapporto di lavoro, all'Istituto nazionale della previdenza sociale, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Le facoltà di cui al primo e secondo comma sono concesse anche al personale che sia iscritto al Fondo successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. La relativa domanda, corredata da idonea documentazione, deve essere presentata, in costanza del rapporto di lavoro, all'Istituto nazionale della previdenza sociale, entro due anni dalla data di iscrizione al Fondo.

Il riscatto deve essere richiesto per il periodo complessivo, corrispondente alla durata legale del corso di studi universitari ovvero all'effettivo periodo di navigazione

effettuato per il conseguimento dei titoli professionali di cui al secondo comma; esso non è tuttavia ammesso per periodi di tempo anteriori al compimento del diciottesimo anno di età.

Il riscatto di cui al presente articolo comporta l'annullamento della posizione assicurativa acquisita, nello stesso periodo di tempo, dal personale interessato presso forme di previdenza obbligatorie nonchè il rimborso, a favore del personale medesimo, dei contributi di sua competenza divenuti indebiti. Il riscatto stesso non è ammesso quando, alla data del provvedimento concessivo di esso, i contributi relativi al periodo oggetto del riscatto abbiano già concorso alla liquidazione di un trattamento di pensione.

Per il riscatto dei periodi di cui al primo e secondo comma, gli interessati devono versare, entro un anno dalla richiesta dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, un contributo calcolato, per un periodo pari a quello da riscattare, sulla retribuzione spettante alla data di presentazione della domanda di riscatto, in base all'aliquota vigente alla stessa data.

La mancata osservanza di uno dei termini di cui al terzo, quarto e settimo comma del presente articolo comporta la decadenza della facoltà di riscatto dei periodi di cui trattasi.

Art. 33.

(Riscatti previdenziali).

Il personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge che, anteriormente alla data di iscrizione al Fondo, abbia prestato, alle dipendenze di aziende esercenti pubblici servizi di trasporto, periodi di lavoro senza obbligo di iscrizione al Fondo stesso, ma coperti da contribuzione nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, può riscattare, ai fini del trattamento di quiescenza, i periodi stessi per la loro durata complessiva.

La facoltà di riscatto prevista nel precedente comma è estesa anche al personale che abbia prestato servizio alle dipendenze

di aziende esercenti rifornimento, manutenzione e ricovero di automezzi adibiti a pubblici servizi di trasporto, semprechè provenga da aziende alle quali siano state estese, per effetto della legge 22 settembre 1960, n. 1054, le norme contenute nel regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148.

Per ottenere il riconoscimento dei periodi di servizio di cui ai precedenti commi, gli interessati, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, devono presentare domanda all'Istituto nazionale della previdenza sociale, in costanza del rapporto di lavoro, corredandola dei documenti richiesti dall'Istituto medesimo.

Il riscatto dei periodi di servizio indicati al primo e secondo comma del presente articolo può essere chiesto, in costanza del rapporto di lavoro, anche dal personale che sarà iscritto al Fondo posteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, purchè siano decorsi due anni dalla data di iscrizione. La domanda, corredata dei documenti richiesti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, deve essere presentata allo stesso Istituto entro un anno dalla scadenza del biennio di iscrizione.

Gli agenti in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, i quali, anteriormente alla data di iscrizione, abbiano prestato altri periodi di lavoro alle dipendenze di aziende esercenti pubblici servizi di trasporto con obbligo di contribuzione al Fondo stesso, possono ottenerne il riconoscimento, anche se la precedente posizione assicurativa, a seguito di esonero dal servizio, sia stata eliminata in applicazione delle norme sulla previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto. Per il riconoscimento di tali periodi si applicano le disposizioni contenute nel terzo comma del presente articolo.

La facoltà di riscatto è concessa anche al personale che sarà iscritto al Fondo posteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge e che chieda il riconoscimento di periodi di servizio per i quali la posizione assicurativa, già costituita presso il Fondo stesso, sia stata, a seguito di esonero, eliminata ai sensi delle disposizioni accennate nel precedente comma. Per il riconoscimento di tali periodi si applicano le di-

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

sposizioni contenute nel quarto comma del presente articolo.

Gli interessati, per ottenere i riconoscimenti previdenziali di cui al presente articolo, devono versare, in unica soluzione, entro un anno dalla data in cui l'Istituto ha loro notificato l'importo, il capitale di riscatto calcolato sulla retribuzione imponibile a contributo di previdenza dovuto al Fondo, relativa ai dodici mesi di effettivo servizio immediatamente precedente la data della domanda, in aliquota pari al 6 per cento ed in rapporto al periodo da riscattare. La frazione di mese si arrotonda al mese intero.

Le posizioni assicurative costituite, in favore degli interessati, nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti durante i periodi riscattati sono annullate e la gestione della stessa assicurazione accredita il Fondo dell'importo dei contributi-base e di adeguamento versati nei periodi oggetto di riscatto.

Non è consentito il riscatto di periodi di lavoro:

a) che abbiano già dato luogo a liquidazione di altra pensione;

b) prestato alle dipendenze di aziende che non esplicano attività di pubblico trasporto ovvero che esplicano, oltre a quella di pubblico trasporto, altre attività, quando in tale secondo caso il richiedente non sia stato, durante gli stessi periodi, prevalentemente adibito all'esercizio del trasporto stesso.

L'articolo 6 della legge 28 marzo 1968, numero 376, è abrogato.

Art. 34.

(Casi di esclusione dalla prosecuzione volontaria della contribuzione).

La prosecuzione volontaria della contribuzione al Fondo ai sensi dell'articolo 25 della legge 28 luglio 1961, n. 830, non è ammessa quando l'interessato risulti iscritto contemporaneamente all'assicurazione generale ob-

bligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, a forme sostitutive di essa o che, comunque, ne comportino l'esclusione o l'esonero, nonchè quando l'interessato fruisca di un trattamento pensionistico a carico delle menzionate forme assicurative.

Restano salvi i diritti acquisiti da coloro i quali risultino iscritti volontariamente al Fondo alla data di entrata in vigore della presente legge, sino al raggiungimento dei quindici anni di contribuzione.

Art. 35.

(Rendite per infortunio sul lavoro liquidate in favore di agenti iscritti al Fondo).

L'articolo 7 della legge 28 marzo 1968, n. 376, è sostituito dal seguente:

« Con effetto dal 1° luglio 1969, all'agente inabile permanentemente per infortunio sul lavoro occorso successivamente al 30 giugno 1969, che rimanga in servizio, anche se adibito ad altre mansioni, spetta lo stipendio o paga relativo alla qualifica che rivestiva prima dell'infortunio.

Dal 1° luglio 1969, la rendita di cui al regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e successive modificazioni e integrazioni, liquidata all'agente inabile, gli è direttamente corrisposta, anche se l'infortunio è avvenuto anteriormente a tale data.

All'agente iscritto obbligatoriamente o volontariamente al Fondo alla data di entrata in vigore della presente legge è restituito — a domanda o, al più tardi, in occasione della liquidazione della pensione a carico del Fondo ovvero, qualora alla data dell'esonero non spetti la pensione, in occasione della liquidazione della posizione assicurativa — il capitale accumulato mediante le somme depositate dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, aumentato degli interessi maturati durante il periodo in cui il deposito ha avuto luogo, calcolati al tasso annuo del 4,50 per cento ».

Art. 36.

(Cumulo della pensione liquidata in caso di invalidità o morte per causa di servizio con la rendita di infortunio).

A decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, quando la pensione sia assegnata per invalidità derivante da causa di servizio che dia diritto anche ad un rendita in base alle norme concernenti l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, la pensione spettante a carico del Fondo, in favore dell'iscritto o dei superstiti, deve essere ridotta ad una misura tale che, sommata con la rendita liquidata in base alle norme della suddetta assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, non superi, per l'iscritto, l'ultima retribuzione effettivamente percepita e, per i superstiti, le percentuali fissate nel precedente articolo 20.

Il precedente comma non si applica quando l'invalidità sia di grado pari o superiore all'80 per cento.

Resta, in ogni caso, garantita la corrispondenza a carico del Fondo dei minimi di pensione di cui alla legge 28 marzo 1968, n. 376.

Art. 37.

(Arrotondamento della rata mensile della pensione e modalità di corresponsione delle rate).

La rata mensile del trattamento di pensione a carico del Fondo è arrotondata secondo le norme dell'assicurazione obbligatoria.

La pensione annua è ripartita in tredici rate mensili ed è corrisposta in rate bimestrali anticipate.

La tredicesima rata è corrisposta in occasione delle festività natalizie.

In caso di cessazione del diritto alla pensione nel corso del primo mese del bimestre, non si procede al recupero del rateo di pensione corrisposto in eccedenza.

Art. 38.

(Liquidazione in capitale in favore del Fondo delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria riferibili a periodi riscattati agli effetti della previdenza autoferrotramviaria).

Con effetto dal 1° gennaio 1968, l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti versa al Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto i capitali di copertura delle pensioni adeguate o delle quote di esse derivanti dai contributi versati nell'assicurazione medesima durante i periodi di lavoro riscattati ai sensi della legge 17 febbraio 1958, n. 140, e dell'articolo 18 della legge 28 luglio 1961, n. 830.

Detti capitali di copertura sono calcolati con riferimento al 1° gennaio 1968 per le pensioni a carico del Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto con decorrenza anteriore a tale data ovvero, in caso diverso, con riferimento alla data di decorrenza della pensione a carico del Fondo stesso.

I contributi assicurativi di cui al primo comma del presente articolo divengono inoperanti dalle date previste nel successivo secondo comma per il calcolo dei capitali di copertura.

CAPO VI

NORME GENERALI E FINALI

Art. 39.

(Riapertura del termine per la presentazione delle domande di computazione dell'indennità di mensa ai fini pensionistici).

Il termine previsto dall'ultimo comma dell'articolo 5 della legge 28 marzo 1968, n. 376, è prorogato sino al compimento del dodicesimo mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 40.

*(Rappresentanza del Ministero dell'interno
in seno al comitato del Fondo).*

Il comitato di vigilanza del Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto in concessione, di cui all'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, è integrato con la partecipazione di un rappresentante del Ministero dell'interno di qualifica non inferiore a direttore di sezione o equiparata.

Art. 41.

(Entrata in vigore ed abrogazioni).

La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Con effetto dal 1° luglio 1969, sono abrogati l'articolo 28 del regolamento allegato A al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, modificato dall'articolo 1 della legge 1° agosto 1941, n. 1063, e il decreto ministeriale 5 dicembre 1945.

Con effetto dalla data di cui al primo comma del presente articolo sono abrogati gli articoli 19, 20, 21, 22 e 35 della legge 28 luglio 1961, n. 830, nonchè l'articolo 5 della legge 28 dicembre 1952, n. 4435, e successive modificazioni. È altresì abrogata qualsiasi altra disposizione che risulti in contrasto con quelle contenute nella presente legge.